

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA COSTITUZIONE DI RETE DAFNE SIENA**  
**- RETE PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO -**

tra

TRIBUNALE di SIENA

PROCURA della REPUBBLICA di SIENA

PROVINCIA di SIENA

PROVINCIA DI SIENA - CONSIGLIERA DI PARITÀ

CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA – CPO

SDS SENESE

SDS ALTA VAL D'ELSA

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELTA

SDS AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA – VALDICHIANA SENESE

A.S.L. TOSCANA SUD EST

ASSOCIAZIONE ALETEIA - studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ITALIA - Rete nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di Reato

\* \* \*

**PREMESSO CHE**

- le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare “*le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie (...) entro il 16 novembre 2015*”;
- secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a “*specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale*”;
- secondo l'art. 90 *bis* c.p.p. (inserito dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve fornire informazioni alla persona offesa sulle strutture sanitarie presenti sul territorio dello Stato, sulle case famiglia, sui centri anti violenza e sulle case rifugio e sui servizi di assistenza alle vittime di reato;
- secondo l'art. 90 *quater* c.p.p. (inserito dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve essere messa in condizioni di stabilire quando una vittima di reato versi in stato di particolare vulnerabilità;

- l’art. 4 della legge regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38, prevede che gli interventi di assistenza alle vittime dei reati siano promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l’attuazione di servizi che consentano, tra l’altro, *“informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento”* .... *“assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale...”* nonché *“assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all’accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative”*;
- sul territorio di pertinenza delle SDS di Siena, Altavaldelsa, e Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese manca un servizio generalista - anche di semplice orientamento - a favore dei soggetti offesi da comportamenti delittuosi;
- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - in collaborazione con le forze dell’ordine e con l’Autorità Giudiziaria – l’adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l’informazione, l’accompagnamento e l’indirizzamento delle vittime *“verso gli specifici servizi di assistenza”*;
- la Direttiva europea 2012/29/UE di assistenza alle vittime di reato impone una svolta culturale perché afferma un vero e proprio diritto della vittima alla informazione, all’assistenza, alla protezione a prescindere dalle qualità soggettive della vittima o dalla natura o dal movente del crimine.
- la Direttiva esclude che possano esservi categorie di vittime escluse o limitate nell’accesso a quei diritti. La Direttiva afferma un principio di individualizzazione della risposta curativa e riparativa in favore della vittima e, solo in questa prospettiva, ammette una particolare attenzione, tra le altre, alle vittime indicate nell’art. 22, con riferimento *“[a coloro che] hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato”*
- in molte regioni si stanno sviluppando reti costituite da Enti pubblici e/o privati – e tra esse spicca Rete Dafne – che privilegiano un’attenzione alle vittime di reato in senso generalista per la tutela delle vittime di reato di ogni età, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale ed economica. In Toscana è stata istituita a Firenze il 20 Aprile 2016 con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa da parte del

Tribunale di Firenze, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del Comune di Firenze, della ASL Toscana centro e dell'Associazione Aleteia ed a Pistoia il 30 Luglio 2018 con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa da parte del Tribunale di Pistoia, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, del Comune di Pistoia, della ASL Toscana centro e dell'Associazione Aleteia.

- l'aspetto innovativo del progetto si traduce nell'attivazione di modalità organizzative territoriali capaci, con il contributo dei servizi aggiuntivi di Rete Dafne, di rispondere in modo più capillare ai bisogni ai bisogni delle vittime di reato. Modalità operativa che sarà finalizzata all'integrazione delle risorse e degli interventi già presenti sul territorio.
- la sofferenza che emerge come conseguenza del crimine rivela una vulnerabilità che non è una caratteristica riservata a determinate categorie di persone, non dipende dall'età o dal "genere". La vulnerabilità è intrinseca all'essere vivente e, come ha osservato Judith Butler, non ci si protegge negandola ma riconoscendola. Dal riconoscimento del dolore, dal prendersi cura del dolore nascono le possibilità di creare nuovi legami, di ricostruire – all'indomani del delitto – la responsabilità e l'autonomia delle persone.
- la Rete Dafne si colloca come modalità operativa di squadra in rete con quello che già esiste e si pone l'obiettivo di accogliere, offrire servizi a sostegno delle vittime e facilitare l'accesso a percorsi già esistenti sul territorio.
- le parti fanno proprio il *considerando 9* della Direttiva secondo cui *"un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute"*;
- i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso rispetto dei diritti della persona indagata, imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando 12*);
- nell'ambito della collaborazione tra le parti del presente Protocollo l'Autorità Giudiziaria cura la informazione specifica alle vittime dei reati sulla scarcerazione o evasione dell'accusato o del

condannato nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime salvo che tale comunicazione comporti un rischio concreto per l'accusato o condannato;

- l'Autorità Giudiziaria s'impegna a garantire l'applicazione delle misure previste dalla legge per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro famigliari dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni;

alle vittime di reato devono essere garantiti servizi di giustizia riparativa e, in particolare, la possibilità di usufruire della mediazione vittima-autore del reato soprattutto nel corso della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p. e 464 c.p.p., previa interlocuzione con l'U.E.P.E., in applicazione del considerando 46 della Direttiva 29/12 UE che recita: *I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.*

La mediazione penale è esclusa, ai sensi dell'art. 31 e 48 della Convenzione di Istanbul, per le donne vittime di violenza di genere e domestica.

- le parti si impegnano a garantire agli operatori chiamati a offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione in accordo con le strutture deputate alla formazione per ciascun comparto professionale;
- le parti intendono avvalersi dell'opera dell'Associazione Aleteia - Studi e Ricerche giustizia riparativa e mediazione, con sede legale in Firenze, viale Volta 86, che si pone come scopo statutario fra l'altro *la predisposizione, la promozione e/o la realizzazione di progetti di solidarietà e sviluppo sociale, tra cui l'attuazione di iniziative sociali e culturali; la promozione e la tutela dei diritti, l'informazione ed il supporto delle vittime di reato, indipendentemente dalla tipologia del reato subito e dal genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" anche mediante "interventi nel campo della giustizia riparativa e della mediazione"* (art. 3 Statuto della Associazione)

per costituire il primo nucleo di operatori adeguatamente formati e per assicurare le attività del servizio oggetto del presente protocollo.

\* \* \*

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

### **ART. 2 Oggetto**

Il presente Protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

### **ART. 3 Attività/Finalità**

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistemico tramite la costituzione di un presidio e di iniziative di aiuto alle vittime di reato, per garantire:

- a) l'accoglienza e l'ascolto;
- b) l'accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici: assistenza psicologica e sociale, consulenza psichiatrica, informazione sui diritti e mediazione. Quest'ultima è esclusa, ai sensi dell'art. 31 e 48 della Convenzione di Istanbul, per le donne vittime di violenza di genere e domestica.
- c) prevenzione del fenomeno di vittimizzazione;
- d) la conoscenza degli interventi, delle strategie di sostegno e di accompagnamento a favore delle vittime di reato;
- d) l'adeguata formazione di tutti gli operatori coinvolti in collaborazione con le strutture preposte, secondo il modello di Rete Dafne Italia;
- e) l'attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione sui diritti delle vittime previsti dalle norme UE;
- f) l'attivazione di percorsi di sensibilizzazione e condivisione di *best practice* fra i professionisti e/o i servizi di assistenza riguardo ai diritti, alla protezione delle vittime e al sostegno;
- g) la formalizzazione di tavoli di sensibilizzazione, per favorire il dialogo interistituzionale, e per sostenere risposte sinergiche tra i Servizi già esistenti sul territorio;
- h) la promozione della riflessione culturale e sociale sul tema della vittimizzazione che solleciti un adeguamento normativo a livello regionale e nazionale;
- i) la diffusione della conoscenza dei servizi offerti perché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati a cura degli enti firmatari a seconda della loro specifica competenza e in conformità della normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato.

### **ART. 4 Costituzione Cabina di regia/Comitato tecnico**

È costituita una Cabina di regia/Comitato tecnico composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari e tra i quali vengono individuati almeno due coordinatori.

Per la composizione della Cabina di regia/Comitato tecnico si individuano i seguenti referenti:

<u>NOME COGNOME</u>	<u>NOME COGNOME</u>	<u>ENTE DI APPARTENENZA</u>
Roberto Carrelli Palombi	Ilaria Cornetti	TRIBUNALE DI SIENA
Salvatore Vitello	Silvia Benetti	PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA
Avv. Rossella De Franco	Avv. Valentina Del Grande	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA – CPO
Cristina Pasqui	Laura Vegni	SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE
Simonetta Feri	Un suo delegato	SOCIETÀ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA- VALDICHIANA SENESE
Francesca Nencioni	Daniela Caioli	SOCIETÀ DELLA SALUTE ALTA VAL D'ELSA – FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA
Lia Simonetti	Monica Urbano/Elisa Fattori	ASL TOSCANA SUD EST
Laura Basilio	Simonetta Montinaro	ASSOCIAZIONE ALETEIA
Marco Bouchard	Simone Stefani	RETE DAFNE ITALIA
Silvio Franceschelli	Roberta Guerri	PROVINCIA DI SIENA
Lucia Secchi Tarugi		PROVINCIA DI SIENA – CONSIGLIERA DI PARITÀ

Alla Cabina di regia/Comitato tecnico, che sarà convocata dall'Associazione Aleteia almeno al termine di ogni semestre di attività, sono affidati i seguenti compiti:

- a) supervisionare, monitorare e valutare l'attuazione e l'andamento delle attività previste dal protocollo RDS ed eventualmente vagliare nuove proposte di azione;
- b) organizzare l'attività di formazione e informazione;
- c) partecipare agli incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione di RDS (Rete Dafne Siena);
- d) predisporre *report* periodici contenenti la valutazione dell'impatto dei servizi per l'assistenza alle vittime di reato.

## **ART. 5 Impegni delle parti**

Le finalità descritte all'art. 3 sono perseguite da ciascun soggetto componente RDS, secondo le sue competenze e nel massimo spirito di collaborazione, segnatamente:

### Il Tribunale e la Procura della Repubblica di Siena si impegnano a:

- collaborare con RDS per implementare buone prassi e per garantire l'adozione di adeguate misure di tutela delle vittime di reato;
- partecipare con un rappresentante alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;
- segnalare le attività della RDS, laddove lo ritengano utile e opportuno;
- partecipare ad attività di sensibilizzazione, così come definite dalla Cabina di regia/Comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della RDS e a un suo ampliamento, affinché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

### La Provincia di Siena e la Consigliera di Parità della Provincia di Siena si impegnano a:

- collaborare con RDS per implementare buone prassi e per garantire l'adozione di adeguate misure di tutela delle vittime di reato, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul, in tema di prevenzione e lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne e dei minori;
- collaborare alla sensibilizzazione e alla formazione del personale impegnato nel presente accordo, affinché siano rafforzate le competenze in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità e antidiscriminazione;
- partecipare alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;
- segnalare le attività della RDS, laddove lo ritengano utile e opportuno

### L'Ordine degli Avvocati di Siena si impegna a:

- collaborare alla sensibilizzazione e alla formazione dei propri iscritti in merito alle tematiche del Protocollo.
- partecipare alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;
- segnalare le attività della RDS, laddove lo ritengano utile e opportuno;
- partecipare ad attività di sensibilizzazione, così come definite dalla Cabina di regia/Comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della RDS e a un suo ampliamento, affinché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.
- a proseguire la formazione degli avvocati già formati in materia di violenza con corsi specifici di aggiornamento e a mettere a disposizione le liste degli avvocati che hanno conseguito l'attestato di formazione. Ad ampliare inoltre i percorsi formativi estendendoli alla tutela delle vittime in generale.

### Le SdS si impegnano a:

- collaborare alla Rete anche tramite i servizi sociali;
- a mettere eventualmente a disposizione i locali per lo svolgimento del servizio;
- partecipare alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;

- segnalare le attività della RDS, laddove lo ritengano utile e opportuno;
- partecipare ad attività di sensibilizzazione, così come definite dalla Cabina di regia/Comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della RDS e a un suo ampliamento, affinché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

L'A.s.l Toscana Sud Est si impegna a:

- garantire prestazioni sanitarie nell'ambito delle sue competenze, collaborando al miglioramento di buone prassi, in collegamento con i propri servizi specifici, in particolare favorendo l'integrazione di RDS con le attività svolte dall'Azienda nell'ambito della Rete Codice Rosa, sia aziendale che regionale.
- partecipare alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;
- segnalare le attività della RDS, laddove lo ritengano utile e opportuno;
- partecipare ad attività di sensibilizzazione, così come definite dalla Cabina di regia/Comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della RDS e a un suo ampliamento, affinché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

L'Associazione Aleteia si impegna a:

- svolgere/perseguire le attività/finalità previste dall'art. 3 del presente Protocollo, di informazione, accompagnamento e orientamento, informazione sui diritti, mediazione, assistenza psicologico/psichiatrica, attraverso la costituzione di un Centro specifico e il raccordo con gli specifici servizi territoriali;
- partecipare alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato tecnico;
- partecipare ad attività di sensibilizzazione, così come definite dalla Cabina di regia/Comitato tecnico, finalizzate alla conoscenza della RDS e a un suo ampliamento, affinché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

Rete Dafne Italia

- Rete Dafne Italia, come premesso, individua nell'Associazione Aleteia - Studi e Ricerche giustizia riparativa e mediazione, con sede legale in Firenze, viale Volta 86, la figura che si occuperà fattivamente di svolgere/perseguire le attività/finalità previste dall'art. 3 del presente Protocollo;
- Rete Dafne Italia - oltre alle obbligazioni a suo carico così come previste nel Regolamento costituente l'Allegato n. 1 del presente Protocollo d'Intesa (e infra trattato all'Art. 7), segnatamente la messa a disposizione: (i) della Cartella informatizzata per la gestione dei dati dell'utenza, strumento essenziale ai fini del monitoraggio dell'attività della rete e su cui i predetti soggetti dovranno osservare, verso l'esterno, la riservatezza circa il contenuto di siffatta cartella; (ii) dei veicoli di comunicazione di Rete Dafne Italia tramite apposito spazio dedicato sul sito internet di Rete Dafne Italia ed elaborazione grafica per la promozione di iniziative locali; (iii) dei percorsi di



formazione, aggiornamento periodico, supervisione clinica e metodologica, si impegna a sostenere la RDS nella ricerca e nella partecipazione a bandi nazionali ed europei nonché a favorire la realizzazione della stessa Rete attraverso la partecipazione alle attività e agli incontri della Cabina di regia/Comitato Tecnico.

#### **ART. 6 Formazione**

L'attività di formazione rivolta agli operatori è stata svolta da Rete Dafne Italia che si occuperà anche dell'aggiornamento e della supervisione clinica e metodologica.

#### **ART. 7 Regolamento relativo all'utilizzo del marchio Rete Dafne e al rapporto di partenariato tra rete locale e rete nazionale**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, i Soggetti tutti, formanti Rete Dafne Siena, dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il contenuto del Regolamento qui allegato sub n. 1, regolamento parimenti titolato rispetto al presente articolo e costituente parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

#### **ART. 8 Tutela della Riservatezza**

I soggetti firmatari danno atto dell'esigenza di tutelare l'immagine e la riservatezza di ciascuna di esse e si impegnano al rispetto della normativa vigente per la tutela e riservatezza dei dati. A tal fine le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia del trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

Qualora necessario al raggiungimento delle finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo, le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto di scambio per trasmissione o condivisione. Le parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr.7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti."

#### **ART. 9 Inclusione di nuovi soggetti istituzionali**

Il presente Protocollo è da ritenersi "aperto" e suscettibile di integrazioni.

In linea con l'obiettivo specificato in premessa, le Parti si impegnano a sensibilizzare altri soggetti istituzionali per l'ampliamento della rete e a valutare eventuali proposte di adesione in sede di Cabina di regia.

#### **ART. 10 Durata**

Il presente Protocollo tra le Parti firmatarie ha validità di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato in assenza di comunicazione espressa di recesso, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza da una delle Parti.

*Allegati:*

- 1) *Regolamento relativo all'utilizzo del marchio Rete Dafne e al rapporto di partenariato tra rete locale e rete nazionale;*

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ...

TRIBUNALE di SIENA

---

PROCURA della REPUBBLICA di SIENA

---

PROVINCIA di SIENA

---

PROVINCIA DI SIENA- CONSIGLIERA DI PARITÀ

---

CONSIGLIO dell'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA – CPO

---

SDS SENESE

---

SDS ALTA VAL D'ELSA

---

FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA

---

SDS AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA – VALDICHIANA SENESE

---

A.S.L. TOSCANA SUD EST

---

ASSOCIAZIONE ALETEIA - studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione

---

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ITALIA - Rete nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di Reato

---